

Diritto d'autore. Dal 2000 al 2005 una serie di interventi ha prefigurato un complesso sistema di penalità

Per chi scarica file restano le sanzioni

La «svolta» della Cassazione riguarda solo comportamenti del passato

Marella Naj-Oleari

La Corte di cassazione (sentenza n. 149/07) ha assolto due studenti che avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un sito Ftp (File transfer protocol) da un computer esistente presso l'associazione studentesca del Politecnico di Torino sul quale venivano scaricati e condivisi tra utenti registrati software, videogame e film tutelati senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti d'autore.

In particolare, i software, i giochi e le altre opere potevano essere prelevati da utenti abilitati da password che avevano accesso al server in cambio del conferimento a loro volta di materiale informatico.

Per la Corte, poiché tale attivi-

LA CONVENIENZA

Alla luce della sentenza sarà necessario precisare la stessa nozione di «vantaggio patrimoniale»

tà sarebbe stata svolta senza "fini di lucro" (agli imputati non veniva corrisposto denaro), essa non integrerebbe i reati previsti dagli articoli 171 bis e ter della legge sul diritto d'autore.

La decisione sta suscitando scalpore perché si ritiene che essa legittimi in generale l'attività di chi scarica materiale via internet e, in particolare, il cosiddetto peer to peer (o "p2p"), cioè l'attività di coloro che mettono a disposizione (upload) gratuitamente di altri utenti opere tutelate dal diritto d'autore come musica, software o, da ultimo, film e in cambio possono scaricare (download) sempre gratuitamente altre opere protette. Il tutto senza alcuna autorizzazione da parte dei titolari dei diritti. Così non è. I fatti cui si riferisce

la Cassazione sono antecedenti alle ultime modifiche introdotte nella legge autore: la realtà è che, oggi, né il download né l'upload su opere altrui sono leciti senza il consenso dei titolari dei diritti.

Tralasciando ogni considerazione in merito all'interpretazione che la Cassazione dà dello «scopo di lucro» (che, diversamente da quanto sostenuto dai giudici di legittimità, per parte della dottrina e della giurisprudenza può comprendere qualsiasi vantaggio patrimoniale), in ogni caso la decisione della Corte si riferisce a fatti accaduti prima che il legislatore intervenisse radicalmente sulle sanzioni penali di cui agli articoli 171, 171bis e 171ter legge autore.

Su queste come su altre disposizioni della legge autore il legislatore è intervenuto piuttosto convulsamente negli ultimi anni: prima la legge 248/00, poi il decreto legislativo 68/03, quindi il decreto legge 72/04 modificato dalla legge di conversione 128/04, infine il decreto legge 7/05, anch'esso modificato in sede di conversione dalla legge 43/05.

Imoleplici interventi del legislatore, anche se talvolta appaiono poco coordinati, delineano tuttavia una scelta precisa sia sul download (attività che può rientrare nella «duplicazione e riproduzione abusiva di opere protette») sia sulla loro messa a disposizione del pubblico.

Con riferimento al software, l'articolo 171 bis della legge sul diritto d'autore sanziona penalmente chi duplica abusivamente i software o anche solo li detiene «a scopo commerciale o imprenditoriale», per trarne «profitto». Entrambe queste espressioni sono il frutto delle modifiche introdotte dalla legge 248/00 e si ritiene che in esse rientri il vantaggio patrimoniale che sia stato ottenuto risparmiando sulla spesa necessaria per l'acquisto dei diritti.

Le misure

La finalità commerciale

Chi condivide in rete per fini di lucro, senza specifica autorizzazione, opere protette da diritto d'autore, commette un reato (reclusione da uno a 4 anni e multa da 2.582 a 15.493 euro)

La condivisione

Chi condivide in rete, senza specifica autorizzazione, opere protette, ma solo per uso personale e senza alcun fine di lucro è punito con sanzioni penali più lievi, e cioè una multa fino a circa 2mila euro

Il «download»

Chi si limita a scaricare file protetti da diritto d'autore, non commette reato ma incorre in una sanzione amministrativa

Le priorità per l'Italia

Gli interventi necessari per frenare il fenomeno della pirateria secondo il «piracy report» 2006 dell'Ifpi (l'organizzazione internazionale delle industrie musicali)

Inserire nell'ordinanza giuridica sanzioni significative per colpire i reati contro il copyright

Formare i giudici sulla pericolosità delle violazioni alle regole della proprietà intellettuale e circa la pericolosità dei network criminali che stanno dietro il traffico di musica pirata

Continuare gli interventi di polizia contro le organizzazioni implicate nel traffico di musica pirata e contro le reti illegali di «P2P» (peer-to-peer)

Rimane un reato anche la condivisione

Con riferimento ai film, se è vero che, come osservato anche dalla Suprema Corte nella decisione 149/07, l'articolo 171 ter della legge sul diritto d'autore prescrive reclusione e multa per chiunque duplichi e riproduca abusivamente «per uso non personale» e «a fini di lucro» opere destinate al circuito televisivo e cinematografico (articolo 171 ter, comma 1, lettera a) e per chi, sempre «a fini di lucro», comunichi al pubblico, immettendole in un sistema di reti telematiche, tali opere (articolo 171 ter, comma 2 lettera a-bis); è altrettanto vero che l'articolo 171 della legge sul diritto

d'autore prevede comunque che commetta un reato chi «a qualsiasi scopo» e in qualsiasi forma «mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa» (171, comma 1, lettera a-bis). Purché il fatto non concorra con i reati sopra richiamati, è poi prevista un'autonoma sanzione amministrativa a carico di chi senza diritto, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga per uso personale o senza fini di lucro, scarichi opere o materiali protetti dalla legge autore

(174 ter legge sull'autore).

Da ultimo, è appena il caso di ricordare che l'attività degli imputati, consistente nello sfruttamento non autorizzato di opere altrui, potrebbe comunque costituire violazione sul piano civilistico legittimando, tra le altre cose, i titolari dei diritti al risarcimento dei danni nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Un quadro normativo che ieri è stato ricostruito sostanzialmente in questi termini dalla Fimi (Federazione dell'industria musicale italiana) e dalla Siae che, in un comunicato, ha osservato come «nel contesto digitale è essenziale trovare un equilibrio fra la facilità di circolazione delle opere, il loro utilizzo e i diritti dei creatori delle stesse, che vivono dei proventi delle loro opere.

M. N. O.

DOWNLOAD LEGALE

Vasco Rossi sfonda quota 50mila accessi

«Basta poco» l'ultima canzone di Vasco Rossi batte i record di download legale superando le 50.000 unità. «Una sorpresa — dicono dalla casa discografica Emi — che si è subito imposta come il brano più cercato in rete e scaricato dai negozi digitali e dai telefonini in Italia». Ieri è giunta la conferma che soltanto nei primi 3 giorni il numero di download della canzone «Basta poco» ha superato le 50.000 unità e che il numero di suonerie scaricate è altrettanto imponente. Adirittura nelle classifiche di molti negozi digitali il brano di Vasco vende in rapporto di 10 a 1 sugli altri brani più scaricati.

«La Emi — si legge in una nota — ha avuto notizia dai suoi partner digitali che il traffico e il numero di download stava raggiungendo livelli difficili da gestire sui server dei negozi online e dei telefonini, proprio a cavallo del fine settimana appena trascorso. Un record per la musica digitale che solo con Vasco si è potuto realizzare».

Questo per quanto riguarda le condotte legali, ma la pronuncia della Cassazione ha rilanciato per il sottosegretario all'Innovazione Beatrice Magnolfi «ci aiuta a individuare il cuore del problema: ossia la necessità di ridefinire le norme per la protezione delle opere intellettuali nell'epoca delle reti».